



Prot. n. 1513 del 05/05/2020

Ordinanza n.3 del 05/05/2020

Oggetto: ordinanza prevenzione incendi e pulizia terreni per l'igiene pubblica nel centro abitato

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce, dovute al clima particolarmente favorevole di questo periodo, favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, ubicati sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'igiene pubblica nel centro abitato nonché pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nel perimetro urbano, nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel periodo che va dal 1 di giugno al 31 di ottobre, quando massimo è il rischio, attivando interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, possessori e conduttori dei terreni ubicati nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano;

VISTI:

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

la Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"

il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Titolo III del D.L.vo n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

l'art. 255 del D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale",

gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale;

lo Statuto Comunale

la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 22/3 del 23 aprile 2020 di approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020/2022, secondo cui, << Fatte salve le ulteriori specifiche disposizioni di coordinamento, l'Assessore propone che l'attuazione delle "norme di prevenzione" e "delle norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi simili", recate dai titoli IV e V delle prescrizioni, sia consentita nei modi e nei tempi dettati dalle vigenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, perché caratterizzata da "assoluta urgenza", ascrivibile a un "servizio di pubblica utilità" oltre che ricompresa nella conduzione di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere >>

ORDINA

Nei modi e nei tempi dettati dalle vigenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano nonché confinanti con lo stesso, di ripulire entro il 1/06/2020 da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, inclusi quelli vetrosi, provvedendo alla completa rimozione dei relativi residui, per evitare il pericolo d'incendio e che siano ricettacolo di immondizie, costituendo, altresì, pericolo per l'igiene pubblica, salvo quanto ulteriormente previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. n. 22/3 del 23/04/2020 e successive integrazioni, alle quali si rimanda.

RENDE NOTO CHE

Come da "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020, **dal 1 giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"**.

Nel suddetto periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è vietato: ex art. 4 delle Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio 2020/2022:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci,
- c) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) **nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell' autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C" alle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020/2022;**
- b) nel periodo dal 1 luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1 ed il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale di fiamme;
- d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1 settembre ed il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio,

presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola o selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica e ne autorizzano l'esecuzione.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3 comma 2, delle prescrizioni de quibus su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

Al fine di pianificare la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazioni degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali di cui sopra devono essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "**Allegato C**" delle prescrizioni regionali antincendio.

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o diniego della suddetta autorizzazione, **entro il 10° giorno** successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Entro il 1 giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019, devono realizzare, all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinate con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I predetti proprietari e gestori **entro il 1 giugno** hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce d'isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Entro il 1 giugno, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1 giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.

Entro il 1 giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13 L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate,

cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel Titolo V "Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili" di cui alle prescrizioni antincendi approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 e successive integrazioni.

In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno dell'area di parcheggio.

In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree, laddove possibile, devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
- b) lungo il perimetro, laddove possibile, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
- c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

I complessi di cui sopra devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco, costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile secondo la tabella di cui all'art. 22 delle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020.

Nelle strutture ricettive di cui all'art. 13 L.R. n. 16 del 28.07.2017, le discoteche, i locali di spettacolo e intrattenimento ubicate in aree boscate di cui all'art. 28 delle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020, devono rispettare le vigenti norme di prevenzione incendi previste per tali attività e devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20 dicembre 2012.

Negli agriturismo, ristoranti, alberghi e altre strutture simili con ricettività fino ad un massimo di 12 posti letto e/o 30 coperti, nonché nei condomini e nelle comunioni private, ubicati in una fascia di 300 metri limitrofa al bosco così come definito dall'art. 28 delle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020, è consentita, in alternativa alle disposizioni dei commi precedenti, la realizzazione intorno ai fabbricati di una fascia verde irrigata, ovvero priva di vegetazione o di materiale comunque infiammabile, di larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella tabella di cui al sopracitato art. 22.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Nel caso di violazione delle prescrizioni antincendio regionali si applicano le sanzioni di cui all'art. 25 delle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Forestale, alla Compagnia Barracellare di Tresnuraghes ed ai soggetti autorizzati il controllo sull'esecuzione della presente ordinanza ed agli uffici competenti la massima diffusione.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico comunale dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

DISPONE

inoltre, di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché attraverso i consueti mezzi di diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

Sennariolo, 5 maggio 2020

IL SINDACO
F.to Avv. Gianbattista Ledda